

CONVENZIONE TRA LA REGIONE SARDEGNA E L'ENTE GESTORE DELL'AMBITO TERRITORIALE PLUS DISTRETTO DI SANLURI PER LA SPERIMENTAZIONE DEL PROGRAMMA DI VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA'.

La Regione Autonoma della Sardegna - (C.F. 80002870923) con sede in Cagliari, Viale Trento, 69, rappresentata dalla Dott.ssa Marika Batzella nata a Cagliari il 12/07/1969 domiciliata presso la sede dell'Ente, la quale interviene nella sua qualità di Dirigente del Servizio Programmazione e Integrazione Sociale, autorizzato a impegnare legalmente e formalmente la Regione Sardegna per il presente atto;

E

Il Comune di Sanluri – Ente Gestore dell'Ambito Territoriale Plus Distretto di Sanluri – con sede in Sanluri Via Carlo Felice 201, C.F. 82002670923, rappresentato dal Sig. Alessandro Collu, Sindaco di Sanluri, in qualità di rappresentante legale;

PREMESSO CHE

-la legge 5 febbraio 1992, n.104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone Handicappate" all'art. 39, comma 2 prevede che le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio (...), a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto a una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia;

- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, denominata "Vita indipendente ed inclusione nella società" del 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 stabilisce all'art.19 che "Gli Stati parti (...) riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci e adeguate al fine di facilitare il godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società";

-con il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, registrato presso la Corte dei Conti in data 21 novembre 2013, reg.14, fog.260, è stato adottato il Programma biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità in attuazione della legislazione nazionale e internazionale ai sensi dell'art.3, comma 5 della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in particolare, la linea di azione n. 3, " Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società";

CONSIDERATO CHE

- in data 7 maggio 2014 è stato sottoscritto il decreto interministeriale di riparto per le non autosufficienze relativo all'annualità 2014, successivamente registrato presso la Corte dei Conti in data 7 agosto 2014. Fg.3261;
- l'art. 6 del suddetto decreto interministeriale in base al quale a valere sulla quota del Fondo per le non autosufficienze destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono finanziate, per 10.000.000,00 di euro, azioni di natura sperimentale volte all'attuazione del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, relativamente alla linea di attività n. 3, *"Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società"*;
- conseguentemente, in data 21 ottobre 2014 sono state approvate le linee guida per la presentazione di progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, adottate con decreto direttoriale n. 182/2014;
- la Regione Sardegna, aderendo al programma per la seconda annualità, ha presentato, secondo i criteri e la tempistica fissati dal Ministero, la richiesta di finanziamento di cinque specifici progetti da attuarsi in cinque differenti ambiti Territoriali da coinvolgere nella sperimentazione;
- il decreto direttoriale n. 283 del 3 dicembre 2014 ha approvato la lista dei progetti presentati ai sensi delle richiamate Linee Guida del 21 ottobre e autorizzato il finanziamento, secondo la ripartizione evidenziata nell'elenco di cui all'art. 2 del medesimo decreto direttoriale, per un importo complessivo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), a valere sulle risorse assegnate al capitolo 3538 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- la proposta della Regione Sardegna di finanziamento del progetto presentato dall'Ambito Territoriale Plus Distretto di Sanluri risulta tra quelli ammessi al finanziamento per un importo di euro 80.000,00 cui vanno sommati euro 20.000 quale quota di compartecipazione regionale per un importo totale di euro 100.000,00;
- gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di riferimento e in conformità alla progettazione approvata o come successivamente modificata a seguito di autorizzazione ministeriale, a pena di revoca o riduzione del finanziamento;
- è stato sottoscritto, in data 10 dicembre 2014, specifico Protocollo d'intesa tra la Regione Sardegna - Direzione generale delle Politiche Sociali e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche sociali, per la realizzazione della sperimentazione del programma di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità;
- che gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di riferimento e in conformità alla progettazione approvata come successivamente modificata a seguito di autorizzazione ministeriale, a pena di revoca o riduzione del finanziamento;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della Convenzione

Il presente Protocollo ha per oggetto la collaborazione tra la Regione Sardegna (in seguito "Regione") e Il Comune di Sanluri – Ente Gestore dell'Ambito Territoriale Plus Distretto di Sanluri (in seguito Ambito) ai fini dell'attivazione e implementazione del "programma di intervento in materia di vita indipendente e inclusione

nella società delle persone con disabilità", (in seguito "programma"), così come individuato nell'elenco contenuto nel decreto direttoriale n.283/2014 citato nelle premesse;

Art. 2

Documentazione di riferimento

La documentazione ministeriale riferita al programma, è costituita, in particolare, da:

1. "Linee Guida per la presentazione da parte delle Regioni e delle Province Autonome di proposte di adesione alla sperimentazione del programma
2. Protocollo d'Intesa, sottoscritto tra Ministero e Regione in data 10 dicembre 2014, (in seguito "Protocollo d'Intesa");

Art. 3

Impegni delle parti

Per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi previsti dal programma le parti si impegnano a realizzare i compiti di seguito elencati.

1. La Regione, attraverso il Referente Regionale:

- vigila sul regolare svolgimento delle azioni previste dal programma e sul rispetto della tempistica;
- è responsabile della rendicontazione economica;
- istituisce il Tavolo di Coordinamento Regionale al fine di garantire il buon funzionamento del programma attraverso incontri periodici con i Referenti dell' Ambito Territoriale, per la verifica delle fasi di avanzamento del programma e per la condivisione dei risultati raggiunti;
- sostiene l'implementazione del programma favorendo i raccordi inter-istituzionali necessari in particolare tra i settori del sociale e della sanità;
- cura i rapporti con il Ministero, la facilitazione degli iter amministrativi e la diffusione tra i vari livelli istituzionali e tra i servizi dell' Ambito delle finalità e dei contenuti della sperimentazione;
- adotta gli atti amministrativi necessari alla regolare erogazione delle risorse assegnate all' Ambito, secondo quanto previsto dal successivo articolo 4 , e comunque tutti i provvedimenti che possano facilitare la piena partecipazione dei servizi territoriali interessati alla concreta realizzazione del programma;
- assicura la partecipazione ai percorsi di sensibilizzazione e informazione sulle finalità ed i contenuti del programma e di diffusione dei risultati;
- favorisce l'attività e cura la raccolta della documentazione e dei materiali prodotti dall'Ambito ai fini della presentazione al Ministero delle relazioni intermedie e finali;
- garantisce il cofinanziamento con una propria quota parte ammontante ad almeno il 20% dei costi totali.

2. L' Ambito Territoriale assicura:

- la realizzazione di tutte le fasi e le azioni previste dal programma, nel rispetto delle modalità e della tempistica definita nei documenti di riferimenti e, in particolare, nel presente Protocollo d'Intesa, nonché di altri ed eventuali atti di indirizzo e/o linee guida prodotte e trasmesse dal Ministero;
- garantisce l'attivazione dei livelli di coordinamento territoriali e delle figure professionali funzionali alla piena attuazione del programma:
- la segnalazione del Referente di Ambito;
- il coinvolgimento del privato sociale;
- la selezione e il coinvolgimento delle persone con disabilità da inserire nel programma;

- la programmazione e l'attuazione corretta del programma, attraverso il coinvolgimento nella gestione di partners del Terzo settore operanti nel territorio di riferimento che garantiscano qualità, correttezza e continuità ai processi di presa in carico attraverso l'utilizzo di dispositivi e interventi previsti dal programma approvato;
- attraverso la figura del Referente di Ambito Territoriale, la comunicazione e la circolazione delle informazioni tra tutti i soggetti ed i livelli istituzionali coinvolti, curando anche il raccordo ed il coordinamento con la Regione, il Ministero;
- la raccolta della documentazione e dei dati necessari alla produzione delle relazioni intermedie sull'andamento delle attività, alla relazione finale sui risultati del programma e dei documenti contabili e fiscali comprovanti l'utilizzo delle risorse assegnate;
- la raccolta e la sistematizzazione, anche in raccordo con la Regione, di tutti i materiali prodotti utili a documentare il lavoro dei servizi e degli operatori ed i loro progressi nell'apprendimento e nella messa in campo della metodologia di intervento acquisita.

Art. 4

Risorse

Le risorse a disposizione dell' Ambito Territoriale per l'attuazione del programma sono costituite dal finanziamento accordato dal Ministero, attraverso il Decreto Dirigenziale n. 283/2014, allegato al Protocollo d'Intesa, e dal cofinanziamento assicurato dalla Regione.

Finanziamento del Ministero: euro 80.000,00;

Cofinanziamento Regione: euro 20.000,00;

Totale finanziamento riservato all' Ambito: euro 100.000,00.

Spese ammissibili

- i costi strettamente connessi alle azioni progettuali previste dal programma;
- i costi sostenuti nel periodo di tempo che intercorre tra la data della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa – 30 dicembre 2014 - e la data riferita al termine del programma.

Le spese devono essere documentate con giustificativi originali e conformi alla normativa vigente in materia fiscale e contabile e dovranno essere registrate nella contabilità generale e specifica dell'Ambito Territoriale .

Spese non ammissibili

- contributi in natura (personale, ad eccezione delle spese per lavoro straordinario, locali, beni durevoli ecc.);
- ammortamento di beni esistenti.

Nel caso in cui il Ministero ritenesse di dettagliare ulteriormente o modificare le caratteristiche delle spese ammissibili sopra elencate, la Regione provvederà ad informare tempestivamente l' Ambito per gli adeguamenti del caso.

Art. 5

Modalità di erogazione e rendicontazione delle risorse

La Regione provvederà al trasferimento delle risorse di cui all'articolo precedente secondo le seguenti modalità e tempistiche:

1. Risorse del Ministero di cui all'articolo 4 del Protocollo d'Intesa e conseguentemente all'effettivo trasferimento alla Regione delle tranche di finanziamento ministeriale che seguono le seguenti fasi:

– Fase di avvio: il 50% dell'importo a seguito della prima liquidazione del Ministero conseguente la dichiarazione di avvio delle attività da effettuarsi da parte della Regione;

– Fase intermedia: il 30% dell'importo a seguito del ricevimento da parte dell' Ambito Territoriale della documentazione necessaria a presentare al Ministero una relazione intermedia sull'andamento delle attività e a certificare l'effettivo utilizzo di almeno il 75% della prima tranche erogata in fase di avvio;

– Fase conclusiva: il 20% dell'importo a consuntivo, previo ricevimento da parte di ogni Ambito della documentazione necessaria a presentare al Ministero la relazione conclusiva illustrante i risultati conseguiti, nonché dei documenti contabili e fiscali che giustificano le spese sostenute; tali documenti devono essere prodotti in originale o in copia rilasciata conformemente alle vigenti disposizioni normative.

2. Cofinanziamento regionale, in fase di avvio, in un'unica soluzione, conseguentemente alla sottoscrizione della presente Convenzione, per sostenere gli impegni conseguenti ed immediati dell'Ambito. Per la rendicontazione delle spese sostenute, oltre al requisito dell'originalità dei documenti giustificativi, l' Ambito Territoriale dovrà produrre analitico riepilogo delle prestazioni e dei servizi connessi alle spese oggetto di rendicontazione, comprensive di eventuale IVA dovuta a terzi per prestazioni eseguite. Le spese di missione saranno ammesse a rimborso nel rispetto della normativa nazionale e regionale in vigore in materia.

Il documento di riepilogo di cui sopra dovrà comprendere, oltre alle risorse afferenti al finanziamento del Ministero, anche le risorse di parte regionale riportate in voci debitamente distinte.

Voci di spesa non accompagnate dai relativi documenti giustificativi non potranno essere prese in considerazione ai fini della rendicontazione e, conseguentemente, non potranno costituire titolo per la liquidazione.

Art. 6

Decorrenza e durata

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e fino alla fase conclusiva del programma previsto per marzo 2016.

Art. 7

Consenso informato e trattamento dati personali

La struttura del programma prevede che i dati per la realizzazione delle attività siano utilizzati, nel rispetto della normativa vigente, dai soggetti istituzionali coinvolti – Ministero e Regione.

L' Ambito Territoriale si attiva affinché:

- ogni persona coinvolta nel programma sia adeguatamente informata degli obiettivi e delle azioni previste;
- sia richiesto il consenso informato;
- siano adottati gli atti necessari alla nomina del Responsabile al trattamento dei dati.

Art. 8

Inadempimenti e penali

1) In caso di grave inadempimento dell'Ambito Territoriale, la Regione procederà al recupero del contributo concesso.

2) L'inadempimento è da ritenersi grave al verificarsi delle seguenti circostanze:

- a) mancanza di organizzazione tale da pregiudicare la regolare realizzazione del programma.
- b) adozione di iniziative non concordate con il Ministero tali da arrecare pregiudizio all'andamento del programma.

3) La Regione contesterà all'Ambito Territoriale l'inadempimento entro 20 giorni dalla conoscenza del verificarsi dello stesso, concedendo ulteriori 7 giorni per eventuali controdeduzioni, decorsi i quali deciderà con provvedimento motivato.

Art.9

Responsabilità

1) L'Ambito Territoriale si impegna a operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. La Regione non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività effettuate in modo non conforme agli articoli del presente protocollo.

2) L'Ambito Territoriale si impegna, in conseguenza, a sollevare la Regione da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano derivare da responsabilità dirette dell'Ambito Territoriale stesso.

Art. 10

Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente la presente convenzione ove la Regione fosse attore o convenuto resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Cagliari con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 11

Norma finale di rinvio

Per quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si rinvia alla documentazione ministeriale relativa al programma, citata all'articolo 2 o ad altri documenti eventualmente elaborati e trasmessi dal Ministero.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cagliari,

Per la Regione Sardegna

Il Direttore del Servizio Programmazione ed Integrazione Sociale – Batzella Marika

Per l'Ambito Territoriale Plus Distretto di Sanluri

Il Sindaco del Comune di Sanluri

Collu Alessandro